

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4109

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, CALVI, FASSONE, SALVI,
BERTONI, RUSSO, PIZZINATO e MICELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1999

Norme in materia di copertura assicurativa in caso
di ingiusta detenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di rimuovere una situazione di ingiustizia esistente ai danni di coloro che, vittime di un errore giudiziario, dopo aver scontato un'ingiusta detenzione, sono stati prosciolti ai sensi degli articoli 314 o 643 del codice di procedura penale.

Gli articoli citati prevedono «un'equa riparazione» per la custodia cautelare ingiustamente subita. Quanto alle forme della riparazione, essa può avvenire mediante corresponsione di una somma di denaro ovvero, tenuto conto dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. In entrambi i casi, tuttavia, l'entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di cento milioni di lire, ai sensi dell'articolo 315 del codice di procedura penale.

La custodia cautelare ingiustamente subita comporta, come è facile immaginare, gravi conseguenze sul piano personale e familiare. La persona detenuta subisce ripercussioni a livello morale, fisico e psichico.

Anche l'attività lavorativa, come tutte le attività quotidiane, viene travolta dall'errore giudiziario: il rapporto di lavoro è inevitabilmente

interrotto e con esso il versamento dei contributi previdenziali.

È proprio su quest'ultimo aspetto che il disegno di legge intende intervenire. L'«equa riparazione» prevista dal codice di procedura penale cerca di ovviare allo sbaglio commesso prevedendo, per chi è stato ingiustamente detenuto, la possibilità di chiedere il risarcimento di cento milioni di lire.

Il legislatore, però, non si è preoccupato di prevedere anche la possibilità di riscattare quei periodi del rapporto di lavoro che, interrotti proprio a causa dell'ingiusta detenzione, non sono stati coperti da contribuzione.

A tal fine l'articolo 1 del presente disegno di legge contiene una norma di carattere generale: coloro che sono stati ingiustamente detenuti e che, successivamente, sono stati prosciolti, hanno la possibilità di riscattare i periodi di interruzione del rapporto di lavoro privi di copertura assicurativa.

Il disegno di legge si propone in questo modo di ristabilire una situazione di equità e di giustizia per chi, ingiustamente detenuto, ha visto venir meno i suoi diritti di lavoratore e di cittadino.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Coloro che, avendo patito detenzione, sono stati prosciolti ai sensi degli articoli 314 o 643 del codice di procedura penale, possono usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nei limiti del periodo in cui sono stati ingiustamente detenuti.

